

BVGer D-6353/2023 vom 18. Juni 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6353_2023

FR: TAF D-6353/2023 du 18 juin 2024

IT: TAF D-6353/2023 del 18 giugno 2024

Regeste

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1

D'ingresso, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dalla ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 3.2.1

Per quanto attiene alla problematica della tratta di esseri umani, occorre rinviare a quanto già chiarito dal Tribunale nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha dapprima rilevato che, in presenza d'indizi concreti di TEU, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, a prescindere da quale paese d'origine l'interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera, e di conseguenza che la SEM deve prendere in considerazione (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con rif. cit.). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542) e dalla Conv. tratta. Da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati

contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e/o potenziali di tali atti. In tal senso, le vittime devono essere identificate protette e sostenute. In particolare, la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligato ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno per la cooperazione tra Stati membri (cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] *Güzleyurtlu e altri contro Cipro e Turchia* del 29 gennaio 2019, n. 36925/07, par. 222 segg.). Inoltre, nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di TEU, devono assicurarsi che essa non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'art. 18 Conv. tratta, sia stata completata dalle autorità competenti (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), risultando tale obbligo self-executing. Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 cpv. 1 e 2 Conv. tratta (art. 10 cpv. 2 Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). Infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime. Gli obblighi precitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di TEU. In tal senso, le autorità competenti in materia d'asilo sono obbligate, ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di TEU, anche se quest'ultima non dichiara esplicitamente di essere vittima di una tale tratta od anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-189/2024 del 16 gennaio 2024 consid. 6.8.1, D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 5.2 con ulteriori rif. cit.).

E. 3.2.2

Nel caso in disamina, a seguito del colloquio Dublino e del rapporto (...) del 24 settembre 2023 trasmesso dalla ricorrente (cfr. n. 26/4), la SEM ha effettuato un'audizione con la predetta al fine d'interrogarla ed individuare se ella fosse una potenziale vittima di TEU (cfr. n. 31/14). Durante la stessa, la funzionaria incaricata della SEM, ha chiaramente informato l'insorgente del fatto che se fossero stati constatati degli indizi concreti di TEU nel corso di tale audizione, ella sarebbe stata obbligata a trasmettere gli atti dell'incarto alle competenti autorità penali, le quali avrebbero potuto aprire un'inchiesta preliminare, tuttavia indicando pure che tale trasmissione d'informazioni non equivarrebbe ad una denuncia (cfr. n. 31/14, D8, pag. 2 seg.). L'interessata è stata effettivamente identificata quale potenziale vittima di TEU durante la suddetta audizione le è quindi stato nuovamente ricordato l'obbligo della SEM di trasmettere le informazioni pertinenti alle autorità competenti, senza tuttavia che ciò equivallesse ad una denuncia penale (cfr. n. 31/14, D98, pag. 11). Alla ricorrente è stata quindi data la possibilità di far valere un periodo di ripresa e di riflessione di almeno 30 giorni conformemente all'art. 13 Conv. tratta, ciò che ella ha rifiutato esplicitamente nel corso dell'audizione (cfr. n. 31/14, D99 seg., pag. 11). A tal proposito, ella a seguito dell'audizione TEU ha pure firmato una dichiarazione, nella quale ha acconsentito ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale, se la sua collaborazione fosse risultata necessaria, anche in tale contesto essendo specificato che tale

suo consenso non equivalesse alla presentazione di una denuncia penale e che ella avrebbe partecipato ad un procedimento penale soltanto se vi avrebbe acconsentito espressamente (cfr. n. 32/1). La SEM ha quindi tempestivamente informato le autorità tedesche del fatto che la ricorrente fosse stata riconosciuta in Svizzera quale potenziale vittima di TEU (cfr. n. 33/1), nonché ha trasmesso le pertinenti informazioni a (...) (cfr. n. 37/3, 38/1 e 39/2). Successivamente quest'ultima autorità ha risposto che non vi sarebbe stato alcun seguito da parte loro per il momento, e che alla vittima potenziale rimaneva comunque sempre aperta la possibilità di costituirsi quale vittima di TEU presso la competente polizia cantonale (cfr. n. 44/2). A fronte di tali elementi, l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione, anche tenendo conto e citando adeguatamente le predette circostanze. Ora, sulla scorta di quanto precedentemente enucleato, il Tribunale ritiene che la SEM abbia istruito correttamente la causa sul punto posto in questione ed abbia adempiuto agli obblighi di cui alla giurisprudenza citata. In particolare, l'insorgente era stata informata adeguatamente e limpidamente già nel corso dell'audizione TEU del fatto che la sua volontà di essere contattata da parte delle autorità penali competenti come pure l'informazione della SEM circa il suo dossier alle stesse, non rappresentasse alcuna denuncia penale rispettivamente alcuna apertura effettiva di un'indagine, o partecipazione ad una procedura penale da parte sua. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto reiteratamente nel suo ricorso e nelle prese di posizione successive da parte della ricorrente, il Tribunale non può seguire quest'ultima laddove ravvede una violazione del suo diritto di essere sentita, per il fatto che ella non sarebbe stata informata e questionata in merito all'eventuale apertura di una procedura penale prima dell'emissione della decisione avversata, non essendo in tale momento ancora costituitasi vittima di TEU con una denuncia specifica. Inoltre, per quanto attiene alla comunicazione e-mail tra la SEM e (...) del 18 ottobre 2023 (cfr. n. 44/2) - classificato quale atto segreto da parte dell'autorità inferiore - anche qualora si dovesse considerare che tale documento costituisca un mezzo probatorio ex art. 26 cpv. 1 PA, la SEM ne ha riportato fedelmente il contenuto nella decisione impugnata e, pertanto, la non trasmissione o accesso a suddetto documento all'insorgente, non ha pregiudicato in alcun modo la ricorrente, ma era finalizzata alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte. In una tale circostanza l'accesso a tale atto poteva quindi esserle negato (cfr. art. 27 PA), avendole la SEM comunicato per iscritto il contenuto essenziale e concedendole quindi la possibilità - come del resto ella ha potuto fare abbondantemente nel corso della procedura ricorsuale - di pronunciarsi in merito e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA; cfr. in merito la sentenza del Tribunale D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4).

E. 3.3

Altresì, nel caso in narrativa, al contrario di quanto asserito dall'insorgente in sede di ricorso, il Tribunale non intravede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Infatti, sotto l'aspetto dello stato di salute dell'interessata, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione avversata e che l'autorità inferiore disponesse di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. Il fatto che nel referto medico del 29 settembre 2023 (cfr. n. 36/1), il medico abbia proposto di ripetere gli esami verso metà novembre 2023 per verificare la situazione dell'infezione da HIV, senza attuale terapia antiretrovirale in quanto il sistema immunitario della ricorrente sarebbe capace di contenere la replicazione virale, non muta tale valutazione. Ciò in quanto lo stesso rappresentava al momento unicamente un normale controllo di decorso. La situazione medica dell'insorgente

è peraltro citata correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 4 segg.), anche per quanto concerne l'ultimo consulto ginecologico svolto e l'attesa dei risultati afferenti alla colposcopia con biopsia della cervice (cfr. p.to II, pag. 5). Agli occhi del Tribunale, viste le diagnosi conclusive e l'unico trattamento impostato concernente delle sedute di fisioterapia per contratture cervicali (cfr. n. 35/1, 36/1, 42/5, 43/2, 47/2, 48/2 e 49/2), di cui la SEM ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avverso, quest'ultima autorità non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni o ad attendere l'esito di eventuali esami futuri effettuati dall'insorgente. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente, la SEM ha ritenuto che la sua situazione clinica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Germania (cfr. p.to II, pag. 6), nonché che l'accesso alle cure mediche su suolo tedesco, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). Il fatto solo che la ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento, non risulta contrario al principio inquisitorio. Del resto, che dopo le visite mediche effettuate successivamente all'emissione della decisione avversa, alla ricorrente sarebbe stata impostata preventivamente una terapia antiretrovirale (cfr. n. 63/2) e sarebbe stato constatato un disturbo post-traumatico da stress con inizio di una presa a carico psicologica (cfr. n. 67/2, 71/2; certificato medico del [...] del 12 marzo 2024), non poteva essere previsto dall'autorità inferiore al momento dell'emissione della decisione avversa. Non si ravvisa pertanto, anche sotto tale aspetto, alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. Inoltre, risulta dalla motivazione presente nel provvedimento impugnato come, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l'autorità inferiore abbia tenuto ampiamente in considerazione lo stato di salute dell'insorgente per quanto attinente all'esame dell'applicazione della clausola di sovranità in specie (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Infine, vista l'argomentazione contenuta nella decisione avversa e gli elementi specifici della causa al momento dell'emissione della stessa, si ritiene che la SEM non dovesse in alcun modo disquisire e pronunciarsi rispetto all'applicazione dell'art. 14 cpv. 1 lett. a Conv. tratta alla fattispecie, non adempiendone in modo limpido le condizioni.

E. 3.4

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che, la censura relativa alla violazione del principio inquisitorio e di accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore, risulta infondata, nonché che la SEM non ha commesso alcuna negligenza procedurale sotto l'aspetto del suo diritto di essere sentita quale vittima potenziale di TEU. Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte.

E. 4.1

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio

della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 4.2

Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III).

E. 4.3

Ai sensi dell'art. 12 par. 4 primo comma RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, giusta l'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro.

E. 4.4

Inoltre, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 5

Tornando al caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno permesso di constatare che l'insorgente aveva ottenuto dalla Germania un visto in data (...), e valido dal (...) al (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Circostanza che è tra l'altro stata confermata pure dalla ricorrente nel corso del suo colloquio Dublino (cfr. n. 13/3). Stante tali risultanze, la SEM ha richiesto all'autorità tedesca competente, la presa in carico dell'insorgente, il 16 agosto 2023, fondandosi sull'art. 12 par. 4 RD III. La Germania ha risposto positivamente alla medesima il 23 agosto 2023, pure basandosi sulla succitata norma. A tali condizioni, il

predetto Stato, è tenuto, in principio, a prendere in carico la ricorrente, al fine del trattamento della sua domanda d'asilo, ciò che l'insorgente neppure contesta nel suo gravame.

E. 6.1

Dagli atti all'incarto, in particolare dai due rapporti (...) del 24 settembre 2023 (cfr. n. 26/4) rispettivamente del 4 dicembre 2023, come pure dall'audizione TEU del 28 settembre 2023 (cfr. n. 31/14), la ricorrente risulta essere stata vittima di TEU in Svizzera. Anche l'autorità inferiore ritiene che le circostanze narrate dall'insorgente non siano inverosimili e l'ha riconosciuta come potenziale vittima di TEU nel corso di procedura (cfr. n. 31/14), ciò che è stato ripreso e considerato anche nella decisione avversata. Tuttavia, la SEM sia in quest'ultima che nel corso della procedura ricorsuale, ha ritenuto che la presenza fisica della ricorrente su suolo elvetico non risulti necessaria, in quanto a tutt'oggi le autorità cantonali non le avrebbero rilasciato alcun permesso di soggiorno, né ella sarebbe tenuta a rispondere ad ulteriori domande dinanzi al procuratore pubblico del (...) (cfr. le osservazioni della SEM del 25 aprile 2024).

E. 6.2

Ora, il Tribunale nella sua giurisprudenza ha statuito che ogni Parte firmataria della Conv. tratta, debba esaminare - dopo aver concesso alla potenziale vittima di TEU un termine di ripresa e riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta - se alla medesima debba essere concesso un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, allorché l'autorità competente è dell'opinione che il soggiorno della vittima è necessario a causa della sua situazione personale o della collaborazione con le autorità responsabili per l'inchiesta o per il procedimento penale (cfr. DTAF 2016/27 consid. 6.1). Nella sua sentenza del 14 febbraio 2019, pubblicata quale DTF 145 I 308, il Tribunale federale ha dapprima rammentato che, in conformità con il principio dell'esclusività della procedura d'asilo, prescritto dall'art. 14 cpv. 1 LAsi, una procedura che ha quale obiettivo la concessione dell'autorizzazione di soggiorno poteva essere iniziata durante la procedura d'asilo, dinanzi all'autorità cantonale competente, soltanto se esisteva un diritto manifesto all'ottenimento di tale autorizzazione (cfr. DTF 137 I 351 consid. 3.1). Secondo il Tribunale federale, un tale diritto, non può però essere evinto dagli art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI e 36 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). Bensì, lo stesso può derivare dall'art. 4 CEDU come pure dall'art. 14 cpv. 1 lett. b Conv. tratta, poiché quest'ultima disposizione possiederebbe un carattere "self-executing" (applicabile direttamente); l'art. 6 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (CEDAW, RS 0.108), non avendo per parte sua una portata più ampia. Il Tribunale federale ha quindi statuito che fosse necessario assicurare alle vittime di TEU un diritto ad un corto soggiorno durante la durata dell'inchiesta e della procedura penale, allorché la loro presenza in Svizzera è richiesta dalle autorità di perseguimento penale, per i loro bisogni derivanti da una pronta ed efficace lotta contro la TEU. In tale contesto, alle autorità di migrazione non resta alcun margine per distanziarsi dalla valutazione effettuata dalle autorità penali, allorché la presenza della vittima di TEU debba essere garantita (cfr. DTF 145 I 308 consid. 4.1 seg.). Successivamente, il Tribunale federale ha riconosciuto anche alla lett. a dell'art. 14 cpv. 1 Conv. tratta, una portata d'applicazione diretta e, alla luce dell'art. 4 CEDU, che obblighi l'autorità competente a concedere un'autorizzazione di soggiorno, se ritiene che la situazione personale della vittima di TEU l'imponga (cfr. sentenza del TF 2C_483/2021 del

14 dicembre 2021 consid. 4.3).

E. 6.3

Nel caso in parola, dagli atti all'inserto si evince come attualmente - e soltanto dopo l'emissione della decisione avversata - la seconda denuncia penale che l'insorgente ha presentato il (...) al (...) - a seguito di un primo decreto di non luogo a procedere emesso dal (...) per incompetenza territoriale in data (...) dicembre 2023 - è stata registrata da parte di quest'ultimo sotto il numero: (...), come confermato dal procuratore pubblico incaricato con scritto del 26 febbraio 2024 all'avvocato della ricorrente. In quest'ultima missiva, il procuratore pubblico ha pure posto all'insorgente una serie di quesiti inerenti a come ella avrebbe potuto situare ed identificare l'appartamento dove sarebbe stata costretta alla prostituzione, nonché circa il materiale presentato a supporto (cfr. scritto del 26 febbraio 2024 del [...]). La ricorrente avrebbe risposto alle stesse richieste con scritto del 26 febbraio 2024 (sic), chiedendo al procuratore di procedere ad un suo interrogatorio. Ora, viste tali circostanze, a differenza della fattispecie presente nella DTF 145 I 308, il procuratore pubblico del (...) non si è ancora espresso definitivamente né sulla eventuale competenza territoriale per l'esecuzione di una procedura penale, né circa la necessità o meno della presenza della ricorrente in quanto vittima di TEU sul suolo elvetico per poter partecipare alla stessa. Tuttavia, al contrario delle determinazioni della SEM in particolare contenute nella sua risposta e duplice - peraltro presentanti una ricostruzione in più punti erronea, in quanto non combaciante con gli atti di causa, dell'istoriato procedurale della denuncia penale dell'insorgente - ed altresì nella sua quadruplica e nelle sue osservazioni del 25 aprile 2024, in un caso come quello della fattispecie, non è possibile per la SEM rispondere direttamente e personalmente circa il quesito della necessità della presenza dell'interessata sul suolo elvetico. Invero, soltanto le autorità penali competenti risultano essere in grado di pronunciarsi rispetto alla necessità della presenza della ricorrente per l'eventuale proseguimento del procedimento penale. Pertanto, sarebbe stato compito della SEM, d'indirizzarsi per chiarire tale aspetto al Ministero pubblico del (...) (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3409/2019 del 14 aprile 2020 consid. 7.2). Sulla scorta di tali elementi, e viste le circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale ritiene che, in considerazione del rispetto del principio della separazione tra le procedure d'asilo e quelle relative alle ricerche ed alle procedure di polizia e penali in materia di TEU, non gli appartenga di emettere un giudizio pregiudiziale circa la necessità della presenza della ricorrente sul suolo elvetico, giudizio che compete invece alle autorità cantonali in materia di perseguimento penale preposte. Tale elemento risulta essere però essenziale sia per la valutazione dell'ammissibilità del trasferimento della ricorrente in Germania, sia per esaminare se l'apprezzamento della SEM riguardo la non entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, non ritenendo quindi applicabile la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III, rispetti effettivamente i criteri sopra definiti (cfr. supra consid. 4.4), e quindi pure se l'autorità inferiore abbia esercitato o meno in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La carenza istruttoria sopra constatata non può essere sanata allo stadio ricorsuale, in quanto non solo non appartiene al Tribunale completare l'istruzione, di una certa consistenza, su una fattispecie che spetta alla SEM intraprendere avendo un reale margine d'apprezzamento in specie (cfr. nel senso la DTF 143 III 261 consid. 4.3 e relativi riferimenti), ma pure si proscriberebbe alla ricorrente la possibilità di ricorso su degli elementi giuridicamente rilevanti per la sua causa. In tal senso, l'autorità inferiore è invitata ad intraprendere i dovuti accertamenti, indirizzandosi al Ministero pubblico del (...). Se la

presenza della ricorrente dovesse risultare necessaria per i bisogni della procedura penale in Svizzera, l'autorità inferiore dovrà accordarle un termine ragionevole per introdurre presso l'autorità cantonale competente in materia di stranieri una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, conformemente all'art. 36 cpv. 2 OASA, e alla giurisprudenza di cui alla DTF 145 I 308 (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3763/2018 del 27 aprile 2020 consid. 9.8, F-3409/2019 succitata consid. 7.3).

E. 6.4

Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è accolto limitatamente alla conclusione concernente all'annullamento della decisione avversata in applicazione dell'art. 61 cpv. 1 in fine PA ed alla restituzione degli atti alla SEM. Gli atti di causa sono pertanto ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Visto l'esito della vertenza, il Tribunale può per il resto esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure, in particolare quelle afferenti agli ostacoli al trasferimento della ricorrente in Germania a causa della sua situazione personale e di salute che violerebbero l'art. 3 CEDU o all'applicazione della clausola di sovranità in specie.

E. 7.1

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.

E. 7.2

In seguito, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 8

La presente pronuncia è definitiva e non può quindi essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.